COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

Spett. Ditta
MILOR SCAVI S.R.L.
Via Monginevro 84
10056 Oulx (TO)
Pec milorscavisrl@pec.it

OGGETTO: II STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI O.C. N. 5/A1800A/1038 DEL 27.12.2024 -EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 13 AGOSTO 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - INTERVENTO TO_A18_1038_23_036 - CUP C38H24000670001 - "RIPRISTINO DELLE SOGLIE DI FONDO ALVEO NEL TORRENTE FREJUS TRA LE BRIGLIE IN APICE CONOIDE E IL PONTE MADONNA DELLE GRAZIE". LAVORI IN URGENZA AFFIDATI IN FORMA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023- CIG B63BD5DDE9. LETTERA NEGOZIALE

Premesso che:
- il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023;
- con Ordinanza Commissariale n° 1/A1800A/1038 del 15.02.2024 e con Delibera Del Consiglio Dei Ministri 20 giugno 2024 sono stati assegnati i primi finanziamenti per il rimborso delle spese urgenti assunte per la gestione dell'evento nonché per l'esecuzione degli interventi di riassetto territoriale più urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 1 del 2.01.2018 "Codice della protezione civile";
- con Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 15 ottobre 2024 pubblicata nella GU n.249 del 23-10.2024 è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1, ossia fino al 15 ottobre 2025;
- con Ordinanza Commissariale n° 5/A1800A/1038 del 27.12.2024, formalmente trasmessa dalla Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 774 del 15.01.2025, è stato approvato il secondo stralcio del Piano degli Interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1038/2023;
- fra gli interventi finanziati si annovera il seguente:

Codice intervento	Descrizione danno/criticità	Importo	CUP
TO_A18_1038_23_036	Ripristino delle soglie di fondo alveo nel Torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte Madonna delle Grazie	150.000,00	C38H24000670001

Dato atto che con deliberazione n. 29 del 18.03.2025 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dal CFAVS degli interventi denominati "TO_A18_1038_23_036 - Ripristino delle

soglie di fondo alveo nel Torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte Madonna delle Grazie" rientranti nel "II stralcio del piano degli interventi O.C. N. 5/A1800A/1038 del 27.12.2024 - Evento meteorologico eccezionale del 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia";

Richiamato il verbale/perizia art. 140 del D.Lgs. 36/2023 prot. 5543 del 27.03.2025 con il quale viene disposto:

- l'immediata esecuzione dei lavori succitati.
- di individuare, trattandosi di operatore resosi immediatamente disponibile ad intervenire e ritenuto idoneo alla luce di pregresse esperienze desumibili dalla documentazione trasmessa per interventi della medesima tipologia, la ditta MILOR SCAVI S.R.L. con sede in Oulx, 10056 - via Monginevro 84 P.IVA 11514530010, applicando un ribasso rispetto all'importo soggetto a del 7,5 % per quindi un importo di € 99.017,75, oltre € 1 per oneri per la sicurezza e oltre IVA 22%, per complessivi € 122.480,07;
- demandare a successivo atto l'iscrizione degli impegni contabili sul bilancio previsionale 2025/2027.

Dato atto che con determinazione dell'Area Tecnica n. 122 (R.G. n. 260) del 31/03/2025 venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta MILOR SCAVI SRL con sede legale in Via Monginevro 84, 10056 Oulx (TO) - P.Iva 11514530010;

Visti:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/DGUE della ditta MILOR SCAVI S.R.L. relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MILOR SCAVI SRL Via Monginevro 84 - 10056 Oulx (TO) P.Iva 11514530010, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con prot. INPS_44918791 che attesta la regolarità fino al 2.07.2025;

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti di partecipazione con esito positivo;

Tutto ciò premesso, la prestazione di cui all'oggetto è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e parti stipulanti

Il Comune di Bardonecchia (d'ora in poi anche "Amministrazione/Stazione appaltante") affida alla ditta MILOR SCAVI SRL (d'ora in poi anche "Affidatario" o "Appaltatore") l'effettuazione dei lavori denominati "TO_A18_1038_23_036 - Ripristino delle soglie di fondo alveo nel Torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte Madonna delle Grazie" rientranti nel "II stralcio del piano degli interventi O.C. N. 5/A1800A/1038 del 27.12.2024 - Evento meteorologico eccezionale del 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia"
L'Amministrazione e l'appaltatore stipulano il contratto mediante Lettera negoziale come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come segue:

a. Il Comune di Bardonecchia, nella persona del Dott. Diego Ciriaco, codice fiscale CRCDGI90P22L219 in qualità di sostituto del responsabile dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Bardonecchia di Piazza de Gasperi 1, C.F 86501270010 con firma digitale ed in esecuzione al decreto sindacale n. 8 del 12.06.2024, al decreto sindacale n. 12 del 11.09.2024, al Decreto Sindacale n. 4 del 31.03.2025, nonché dell'art. 107, commi 2 e 3, lett. c) del D.lgs. 267/2000;
b. La Ditta Milor Scavi S.r.l. rappresentata da GUIFFRE Roberto, codice fiscale GFFRRT83A13L013Y, nella sua qualità di Rappresentante Legale.

2. Importo dei lavori

1. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata prot. 5535 del 27.03.2025 – ammonta ad € 99.017,75 oltre € 1.375,75 per oneri della sicurezza, per totali € 100.393,50 oltre IVA 22%., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale.

2. Trova applicazione quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto e quanto previsto la normativa vigente in termini di adeguamento prezzi.

3. Allegati

Sono parte integrante della presente lettera negoziale, pur non materialmente allegati:
- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non prevista da quest'ultimo; il Capitolato Speciale d'appalto; gli elaborati grafici progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici; l'elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera, planimetria generale di sicurezza); il cronoprogramma, il computo metrico e il computo metrico estimativo; così come approvati con deliberazione della G.C. n. 29 del 18.03.2025;
- l'offerta presentata;
- il verbale/perizia art. 140 del D.Lgs. 36/2023 prot. 5543 del 27.03.2025;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. 122 del 31.03.2025.

4. Disciplina di riferimento

1. La prestazione di cui all'oggetto regolata dalla presente lettera dovrà essere conforme al preventivo / offerta acquisito al protocollo generale dell'Amministrazione n. 5543 del 27.03.2025 ed essere eseguita sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente articolo (Capitolato Generale, nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; il Capitolato Speciale d'appalto; gli elaborati grafici progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici; l'elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; il cronoprogramma, il computo metrico e il computo metrico estimativo), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5. Obblighi ai sensi della L. 68/1999

1. L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

6. Stipula, efficacia e durata del contratto

1. La stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale e scambio della presente lettera commerciale.
2. Il contratto spiega i suoi effetti e si perfezionerà nel momento in cui la presente lettera negoziale con la firma digitale dell'appaltatore perverrà al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione: comune.bardonecchia@pec.it
3. I lavori dovranno essere ultimati nel termine previsto dal C.S.A., a partire dalla data del verbale di consegna.
4. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo.

7. Penali e Premi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

8. Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,

compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto

Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

9. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'anticipazione verrà erogata all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto alle condizioni di cui al comma 1, dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
5. L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

10.Contabilità lavori/pagamenti acconti e saldo

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto (CSA) ed in base all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma dell'art. 1.36 del Capitolato Speciale d'appalto.
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine appositamente fissato o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
4. Una volta emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, si procederà ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 al pagamento della rata di saldo.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

11. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'appaltatore ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

dichiara:

i. di confermare gli estremi del CCB specificato nell'offerta nonché le persone autorizzate ad operare sullo stesso.
ii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;

si obbliga:

- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri

subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente l'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

prende atto

- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

12. Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall'appaltatore.
2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Bardonecchia, "codice univoco ufficio" : UF19KR e con liquidazione entro 30 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
3. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG. il CUP di progetto e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.
4. L'appaltatore potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .comune.bardonecchia@pec.it . Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.

13. Collaudo dei lavori

1. Le operazioni di collaudo si compiranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.
2. Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del progetto. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

14.Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2025/50/2716255 emessa da Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Bardonecchia, in data 17.04.2025, per un importo di € 5.019,68= (cinquemiladiciannove/68).
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

15. Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore si impegna a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, conforme agli schemi tipo vigenti e a produrla alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori.

16. Oneri e adempimenti in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione.

1. Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nel preventivo economico l'appaltatore ha indicato i costi derivanti dagli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dall'Amministrazione, obbligandosi altresì a redigere i piani previsti per legge.
3. Prima di avviare il cantiere, l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del progetto [(eventuale, se previsto) ed al Direttore dei lavori] il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere. In caso di inadempimento e/o ritardo della predetta comunicazione, il RUP non procede all'autorizzazione della consegna dei lavori, previa diffida ad adempiere entro un termine di n. 3 giorni trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.
4. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a) l'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: Edile-artigiano.
L'appaltatore pertanto si obbliga per tutta la durata dei lavori ad applicare il predetto contratto collettivo o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

c) (in caso di appalto rientrante nelle condizioni di cui all'art. 17-bis, c. 1 D.Lgs. n. 241/1997) In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 conv. in Legge n. 157/2019 (cd. Decreto Fiscale), codesta stazione appaltante, prima di procedere al pagamento, richiede le deleghe di versamento delle ritenute ed i dati concernenti i lavoratori direttamente impiegati nell'appalto, al fine di verificare l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali.

17. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore attesta l'insussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

18. Recesso

1. L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. L'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

19. Risoluzione di diritto

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.
2. L'amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:
- la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui all'articolo 21 del presente contratto;
- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

20. Oneri e responsabilità dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

21. Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: milorscavisrl@pec.it.

22 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

2. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
3. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

23. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione richiamata all'articolo 3, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, tra le quali le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 225 di quest'ultimo ed infine alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

24.Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di Torino.

25. Cessione del contratto/Subappalto

1. . Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

26.Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

a) il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di servizio;
b) la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
c) la prova della ricezione alla PEC dell'appaltatore;
d) il file ricevuto dall'appaltatore all'indirizzo PEC dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

27.Codice di comportamento dipendenti comunali

1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2023 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia, nella sezione "Amministrazione trasparente"; e pertanto si impegna rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.
2. L'appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

28. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura dell'ing. Francesco Cecchini, per il suo ruolo di RUP, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del dott. Stefano Ternavasio, quale responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. L'Amministrazione nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

In assenza del Responsabile del Servizio
Il sostituto Dott. Diego CIRIACO
f.to digitalmente

Il Rappresentante legale della Ditta
Sig. Roberto GUIFFRE
f.to digitalmente